



COMUNE DI SIDDI
Provincia Sud Sardegna
Viale Europa n. 9

P.I. 01063420929
C.F. 82002080925

TEL. 070 – 93 98 00
TEL. 070 - 9340148
FAX 070 – 939116

SERVIZI CULTURALI STUDIO SPORT

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
VALORIZZAZIONE MUSEO ORNITOLOGICO DELLA
SARDEGNA E PARCO NATURALISTICO-ARCHEOLOGICO SA
FOGAIA DI SIDDI. PERIODO ANNI 4 A PARTIRE
DALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRESUMIBILMENTE
DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2022. CODICE CIG
75805969B5**

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, con la specificazione dei documenti da presentare a corredo della stessa e delle procedure di aggiudicazione dell'appalto. Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i modelli allegati per la formulazione delle offerte e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed il bando di gara, al quale il presente disciplinare è unito per formarne parte integrante e sostanziale. Il bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06.08.2018 n. 91 sul profilo del committente: www.comunesiddi.gov.it, nella piattaforma Anac, e sul sito della R.A.S. all'indirizzo: www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti.

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione Ufficiale: Comune di Siddi – Servizi Culturali;

Indirizzo: Viale Europa n° 9 – 09020 Siddi (Prov. Sud Sardegna);

Punto di contatto: Servizi Culturali, Studio, Sport. Tel 070 939800 – 9340148 Fax 070 939116;

Posta elettronica: cultura@comunesiddi.gov.it;

Pec: protocollo.siddi@servizipostacert.it

Responsabile del Servizio: Dott. Puddu Stefano

Responsabile del Procedimento: Pisanu Efisio

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e relativi allegati
3. Capitolato speciale d'appalto
4. DOGUE
5. Patto d'integrità
6. Planimetria

La documentazione di gara è integralmente disponibile all'indirizzo: www.comunesiddi.gov.it

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI GARA

Descrizione: L'appalto concerne la gestione, la valorizzazione e la tutela del Museo Ornitologico della Sardegna e del Parco Naturalistico-Archeologico Sa Fogaia di Siddi;

Luogo di esecuzione: Museo Ornitologico e Parco;

Tipologia: Appalto previsto nell'allegato IX B del D.Lgs n° 50/2016

Normativa applicabile alla presente procedura

I servizi oggetto del presente appalto rientrano:

CPV 92521000-9 alla voce "Servizi di Musei",

di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici di cui all'art. 140 del Decreto Legislativo n. 50/2016 – pertanto la presente procedura è disciplinata esclusivamente dagli articoli richiamati all'art. 140 del decreto sopra citato, che prevede l'obbligatorietà d'applicazione limitatamente agli articoli 142, 143 e 144.

Si applicheranno altri articoli del Decreto Legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016 solo ed esclusivamente quando richiamati nel disciplinare di gara.

L'APPALTO SARA' AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 - 60 DEL DLGS 50/2016 E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA

**ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3. CVP
92521000-9 - SERVIZI DI MUSEI CIG: 75805969B5**

La durata del servizio è subordinata alla concessione di apposito finanziamento regionale. Inoltre, nel caso in cui la RAS non finanzi il progetto, il servizio si interromperà automaticamente, garantendo comunque il completamento dell'annualità finanziata.

ARTICOLO 3 – PROGETTO

La ditta partecipante dovrà presentare un progetto che verrà valutato in sede di gara e che prevede la presentazione del servizio.

ARTICOLO 4 – IMPORTO BASE DI GARA

Importo a base di gara – valore complessivo dell'appalto e corrispettivo

- l'importo posto a base di gara per un anno è fissato in € 108.510,85, di cui € 103.343,67 per il costo del personale (IVA esente nei limiti di quanto fissato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 135 del 6 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972), finanziato presumibilmente per intero dalla RAS, non soggetto a ribasso, ed € 5.167,18 per spese generali, soggetto a ribasso, a carico del bilancio comunale.

L'importo posto a base di gara per l'intera durata di anni 4 del servizio è fissato in € 413.374,68 per il costo del personale, non soggetto a ribasso, ed € 16.941,58, (IVA di legge esclusa), per spese generali, soggetto a ribasso.

Il valore complessivo dell'appalto posto a base di gara, pertanto, per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 è di € 430.316,26 di cui € 16.941,58, (IVA di legge esclusa), soggetto a ribasso.

Numero presunto di ore: L'appalto prevede la gestione del Museo e del Parco per un numero di complessive ore 37,00 settimanali per ogni operatore C.C.N.L. categoria Federculture.

L'Ente si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Decreto Legislativo 50/2016 nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, di procedere alla proroga tecnica del servizio, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto.

L'offerta economica dovrà essere fatta indicando, limitatamente alle spese generali, una percentuale di ribasso sull'importo di € 16.941,58, (IVA di legge esclusa).

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, né con una percentuale di ribasso pari a 0%.

Poiché dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non sono emerse interferenze tra il personale dell'Amministrazione e quello dell'appaltatore, l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dal capitolato.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli adempimenti, compresa la dotazione del personale e le spese necessarie alla gestione a manutenzione ordinaria dei locali, bollette telefoniche, energia elettrica e consumo idrico, nonché le spese di cancelleria, cancelleria speciale e informatica. L'impresa affidataria sarà compensata anche mediante il riconoscimento dell'incasso derivante dalla vendita dei biglietti, degli articoli del book-shop (museo e parco) e dei servizi complementari eventualmente erogati.

La liquidazione sarà effettuata mensilmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Siddi. CUU destinatario UH37KH.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI NON PROCEDERE AD AGGIUDICAZIONE IN CASO DI MANCATO FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. 14/2006, Art. 21, c. 2, lett. b)

ARTICOLO 5- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1) Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo Articolo 6, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1.1) operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

1.2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.48, comma 8, del Codice.

2) Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

3) Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

In caso di avalimento dovrà essere presentato, a pena di esclusione, quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) le cause di esclusione indicate all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, che di seguito si riporta integralmente,

2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Art. 80 (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati commessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminali o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 7- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività di GESTIONE MUSEI .
- per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
- in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la GESTIONE DI MUSEI;

b) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- avere esperienza nell'attività richiesta, avendo gestito, nell'ultimo quadriennio (2014-2015-2016-2017), servizi di Gestione Musei, a favore di committenti pubblici, per un importo totale del fatturato riferito al quadriennio non inferiore a Euro 455.000,00. Si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). Per i servizi pluriennali andrà computata la sola quota parte, fatturata in detto quadriennio.
- disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche: Personal Computer, Stampante e attrezzatura informatica per il regolare svolgimento del servizio in oggetto;
- numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 3 (tre) Full time, oppure 6 (sei) Part time, oppure Full time e Part time equivalenti A 3 Full time, riferito all'ultimo anno di attività.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

ARTICOLO 8 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di capacità tecnica di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica avviene attraverso l'utilizzo del Polo AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Polo AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad

accesso riservato- avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti deve essere inserita dal concorrente nel Polo AVCPass.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del Polo AVCPass l’amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

ARTICOLO 10- SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Chiamare ai numeri 070/939800/9340148/ per fissare l’appuntamento dal martedì al venerdì dalle ore dalle 10,30 alle 13,00. L’avvenuto sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente attestato dal responsabile del procedimento

ARTICOLO 11 – CHIARIMENTI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’ indirizzo di posta elettronica almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: www.comunesiddi.gov.it

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

Le dichiarazioni sostitutive e in particolare quelle relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 e quelle relative ai criteri di selezione di cui all’art 83 del Codice possono essere in alternativa rilasciate utilizzando il modello di **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, allegato al presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

La domanda di partecipazione, il DGUE o le restanti dichiarazioni sostitutive:

- a) devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

I modelli di cui ai punti precedenti sono messi a disposizione all'indirizzo www.comunesiddi.gov.it.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore del Comune di Siddi della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 150,00. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nei casi di irregolarità, di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Comune di Siddi ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.

ARTICOLO 13 – COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto all'art 11 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ai sensi dell'art. 76 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento le comunicazioni sono inviate all'offerente ed all'impresa ausiliaria ai sensi dell'art.89 co. 9 Codice.

ARTICOLO 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs.50/2016

È facoltà del Comune di Siddi di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto con l'aggiudicatario, in via d'urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs.50/2016.

Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, il Comune di Siddi provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 -TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione** deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire, all'Ufficio Protocollo del Ente: Comune di Siddi, Viale Europa n. 9, 09020 Siddi (SU) entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 03 OTTOBRE 2018** per mezzo di raccomandata o a mezzo corriere.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico, deve recare all'esterno le seguenti indicazioni :

- **ragione sociale concorrente - indirizzo del mittente – indirizzo pec;**
- **la dicitura “NON APRIRE “contiene offerta relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio DI GESTIONE VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL MUSEO ORNITOLOGICO DELLA SARDEGNA E PARCO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO SA FOGAIA DI SIDDI 2019/2022 ”.**

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere **a pena di esclusione** al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- **Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- **Busta B – OFFERTA TECNICA;**
- **Busta C – OFFERTA ECONOMICA.**

Si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l'offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione dalla gara.**

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ARTICOLO 16 – CONTENUTO BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta A Riportante la dicitura “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” e quanto indicato all'articolo 15 del presente disciplinare di gara. All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. **istanza di partecipazione (modello “A”)** sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità

del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del **legale rappresentante** avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti dovrà altresì essere compilata **pena esclusione** la dichiarazione di impegno di cui **all'allegato modello "D"**;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta **a pena di esclusione** dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente dichiara:

1. di aver preso visione e di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di Gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro;
4. di osservare, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

5. di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto;
6. di disporre, per i servizi oggetto dell'affidamento, di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale. Che tutto il personale, idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, è in regola ai sensi di quanto previsto dal DLGS n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ed in possesso dei titoli e dei requisiti di onorabilità e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento pubblicato sul sito internet del Comune di Siddi all'indirizzo: <http://www.comunesiddi.gov.it/galleries/doc-appalti-gare/CODICE-DI-COMPORTAMENTO.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai/alle propri/e dipendenti e collaboratori/trici il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
9. di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate e che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara di cui all'oggetto;
11. l'indicazione dell'indirizzo PEC a cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti la procedura di gara;

2. dichiarazione sostitutiva (modello "B") resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 – oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo **80 comma 1**, lettera **a), b), c), d) e), f), g), commi 2, 4, 5** lettere **a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m)**, **7 e 9** del Codice e che non sussistono la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 e quella di cui all'art. 35 del D.l. n. 90/2014.

Si precisa che:

- a) la dichiarazione sostitutiva contenente le **attestazioni di cui al presente punto 2** nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la dichiarazione sostitutiva contenente le **attestazioni di cui al presente punto 2** **devono essere** rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

- c) le attestazioni (**modello "C"**) di cui all'art.80 c1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai seguenti soggetti:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
 - per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
 - per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 - per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

- d) le attestazioni (**modello "C"**) di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
- nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. **Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.**

3. dichiarazione sostitutiva (modello "B") ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii) con la quale il concorrente attesta:

- a) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella di Gestione Musei e Parchi, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza

Per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella Gestione dei Musei.

In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la Gestione dei Musei.

- b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- c) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, **ovvero** indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d) di aver eseguito, nell'ultimo quadriennio 2014/2015/2016/2017, servizi di Gestione Musei affidati in appalto da parte di soggetti pubblici o privati come da tabella:

Committente	Tipologia servizio effettuato	Data di inizio	Data cessazione	Importo

- e) la dichiarazione concernente la disponibilità delle seguenti attrezzature tecniche: P.C., stampante e attrezzatura informatica per il regolare svolgimento del servizio.
- f) La dichiarazione concernente il numero medio annuo di dipendenti, che non deve inferiore a 3 (tre) Full time, oppure 6 (sei) Part time, oppure Full time e Part time equivalenti A 3 Full time, riferito all'ultimo anno di attività.

4. In caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. **dichiarazione sostitutiva (Modello "AV")** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.89 co.7 del Codice;

- b. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, co.5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

N.B. Si precisa che il concorrente può presentare in sostituzione del modello "B" di cui ai precedenti punti 2) 3) 4) il modello DGUE allegato al presente disciplinare la cui compilazione è stata definita con le linee guida pubblicate sulla G.U. 170 del 22/07/2016 che si allegano al presente disciplinare .

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art.83 del Codice;

5. "Passoe": di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente, così come meglio specificato all'art.8 del presente disciplinare; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

6. Garanzia provvisoria: come definita dall'art.93 del Codice dei Contratti, pari al 2% del prezzo indicato come base d'asta e precisamente ad € 8.606,32 sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del Polo di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale Polo. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

7. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs., n. 50/2016, qualora il concorrente risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 93, comma 8, la predetta disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

8. Modello "E" relativo all'avvenuto sopralluogo con il quale si attesta che la ditta concorrente ha preso visione dei luoghi oggetto del servizio

Si precisa che l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti dall'1 al 8 del presente articolo 15, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto previsto all'art 12 del presente disciplinare.

9. Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autenticata, di € 35,00, contribuzione a favore dell'ANAC per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell'Autorità.

La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall'operatore economico. Tale documentazione è solo quella nella esclusiva disponibilità degli operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori

ARTICOLO 17 – CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA TECNICA

All'interno della Busta B, riportante la dicitura "**OFFERTA TECNICA**", debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita **a pena di esclusione** l'offerta tecnica, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta partecipante.

L'offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione illustrativa che contenga gli elementi utili all'applicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione indicati al successivo art.19 del presente disciplinare (**Modello allegato "G"**)

Si specifica che la relazione dovrà essere sottoscritta per esteso, a pena di esclusione, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario di concorrenti, reti di impresa, non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.

ARTICOLO 18 – CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Busta C Riportante la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" (**Modello allegato "F"**)

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita **a pena di esclusione** l'offerta economica presentata in bollo.

Essa dovrà riportare in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale offerto sull'importo riferito alle sole spese generali, posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento o pari al prezzo posto a base di gara.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata per esteso, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario di concorrenti, reti di impresa, non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere firmata da tutti i soggetti che lo compongono.

L'operatore economico dovrà, in sede di offerta economica, sottoscrivere per accettazione la "clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore" in esso riportata.

N.B. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del d.l.179 conv. in legge 221 del 17 dicembre 2012, si informa che le spese per la pubblicazione, pari a € 591,68, dovranno essere rimborsate, alla Stazione Appaltante, dall'Aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 19 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito dettagliati:

<u>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</u>		<u>PUNTEGGI</u>
<u>A</u>	<u>OFFERTA TECNICA</u>	<u>MAX 80 PUNTI</u>
<u>B</u>	<u>OFFERTA ECONOMICA</u>	<u>MAX 20 PUNTI</u>
<u>TOTALE</u>		<u>100 PUNTI</u>

Il punteggio totale per l'offerta i-esima (P_i) è dato dalla somma del punteggio tecnico (P_{ti}) e del punteggio economico (P_{ei}), secondo l'espressione seguente:

$$P_i = P_{ti} + P_{ei}$$

Il punteggio tecnico (P_{ti}) sarà determinato per ogni concorrente come somma dei sub-punteggi tecnici riferiti agli elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto A

Il punteggio economico (P_{ei}) sarà determinato secondo l'espressione indicata al successivo punto B. La Commissione procederà alla valutazione dell'offerta secondo i seguenti criteri:

A) Valutazione offerta tecnica (massimo 80 punti)

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà come di seguito indicato.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzo dei criteri di valutazione, come di seguito descritti:

	OFFERTA TECNICA	Punteggio massimo punti 80
	Proposta tecnica	
a.1	Promozione dei beni museali e delle attività	25
a.2	Attività e laboratori didattici, itinerari tematici	13
a.3	Attività aggiuntive, integrative e migliorative	12
a.4	Investimento in attività promozionali	8

a.5	Piano di aggiornamento professionale	4
a.6	Maggior numero di ore settimanali di apertura al pubblico	5
a.7	Investimento in dotazioni informatiche e tecnico-strumentali	4
a.8	Piano di manutenzione e servizio di pulizie	3
a.9	Modalità di gestione del bookshop	6

Si precisa che al fine di consentire l'attribuzione del punteggio relativo al criterio "caratteristiche tecnico – metodologiche dell'attività di gestione", ciascuna ditta concorrente dovrà predisporre una "Offerta tecnica", (conforme all'allegato Mod. G) costituita da un unico fascicolo di n. massimo 20 cartelle dattiloscritte formato A4, aventi per titolo le voci corrispondenti e di seguito indicati. L'offerta tecnica verrà confrontata con ognuna delle altre ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Detta Offerta dovrà contenere le seguenti informazioni, tenendo strettamente conto di quanto sopra indicato e specificato, come articolate nell'elenco che segue.

a.1 - Promozione del Museo e del Parco e delle attività che si svolgeranno all'interno del Museo e/o comunque connesse alla gestione degli stessi: max 25 punti

La relazione tecnica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione che attribuirà i punteggi. Si terrà conto:

- delle modalità realizzative, della capillarità, nonché della completezza dell'attività di promozione del patrimonio museale e delle attività che si svolgeranno all'interno del Museo e del Parco o comunque connesse, anche con riferimento alle caratteristiche tecniche degli strumenti informativi da predisporre e diffondere, a spese e cura della ditta appaltatrice;
- delle iniziative che verranno intraprese per promuovere la conoscenza del Museo e del Parco, anche con riferimento alle differenziate fasce di utenti;
- della disponibilità ad effettuare statistiche mensili e questionari sull'afflusso di pubblico per diverse tipologie di utenti, anche in occasione di specifiche iniziative;
- delle attività che verranno eventualmente poste in essere per l'autonomia delle persone disabili, anche per il superamento delle barriere architettoniche all'interno dei percorsi museali;
- del progetto per la realizzazione del sito web, da realizzare, aggiornare e implementare a spese e cura della ditta aggiudicatrice, di concerto e con l'approvazione del Comune. In particolare saranno valutati: tempi di realizzazione, grado di accessibilità e di fruibilità, completezza informativa, veste grafica, etc.;

a.2 - Attività e laboratori didattici, itinerari tematici: max 13 punti

La valutazione terrà conto:

- delle caratteristiche metodologiche e del grado di completezza delle attività didattiche, dei laboratori didattici e degli itinerari tematici che la ditta intende svolgere;
- della idoneità delle attività didattiche, dei laboratori e degli itinerari proposti ad ampliare ed integrare la qualità dell'offerta con riferimento all'incremento del numero dell'utenza;
- della professionalità e dell'esperienza specifica del personale da adibire alle attività didattiche ed ai laboratori didattici, tenuto conto delle specifiche abilità richieste per i singoli laboratori, nel rispetto degli obblighi imposti dal Capitolato;
- delle modalità di gestione dell'agenda delle prenotazioni delle visite al Museo e al Parco;
- delle proposte e delle modalità di gestione delle altre attività museali.

a.3 - Attività aggiuntive, integrative e migliorative: max 12 punti

La valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche dei servizi aggiuntivi rispetto alle prestazioni già previste obbligatoriamente dal capitolato d'appalto e che, in caso di aggiudicazione della gara, la ditta appaltatrice svolgerà a proprie cura e spese, senza alcun onere a carico del Comune di Siddi

La Commissione attribuirà il punteggio tenendo conto, in particolare, della fruibilità del servizio, della sua utilità per l'ente, della sua utilità per l'utenza, nonché del suo valore quali/quantitativo complessivo e della sua incidenza in termini di efficacia sull'appalto nel suo complesso.

a.4 - Investimento in attività promozionali: max 8 punti

La valutazione terrà conto del valore quali/quantitativo complessivo e della sua incidenza in termini di efficacia sull'appalto e economico degli investimenti che la ditta concorrente si impegna ad effettuare, annualmente, in attività promozionali.

a.5 - Piano di aggiornamento professionale dei dipendenti nel periodo di gestione. La commissione assegnerà i punteggi in base alla congruità ed efficacia del programma formativo: max 4 punti

a.6 - Maggior numero di ore settimanali di apertura al pubblico: max 5 punti

L'offerta non dovrà prevedere oneri e costi aggiuntivi per il Comune.

a.7 - Investimento in dotazioni informatiche e tecnico-strumentali: max 4 punti

La valutazione terrà conto del valore quali/quantitativo dell'investimento complessivo, relativo all'intero periodo di appalto, che la ditta concorrente si impegna ad effettuare in dotazioni informatiche e tecnico-strumentali, necessarie od utili in relazione all'attività oggetto di appalto ed in conformità all'offerta tecnica presentata e valutata dalla Commissione in sede di gara. L'investimento offerto dovrà essere realizzato entro il primo anno di gestione del servizio.

a.8 - Piano di manutenzione e servizio di pulizie: max 3 punti

La valutazione terrà conto del piano di manutenzione degli impianti e delle attrezzature e del piano di organizzazione del servizio di pulizie proposto.

a.9 – Modalità di gestione del bookshop : max 6 punti

Nella Valutazione dell'offerta tecnica ogni commissario utilizzerà nella valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1. La griglia dei coefficienti è rappresentata nel seguente modo e secondo i criteri motivazionali ivi indicati:

Coefficiente	Criterio motivazione
1.00	Il progetto/offerta presenta fattori di grande rilievo qualitativo che rendono eccellenti i risultati della gestione del servizio
0.90	Il progetto/offerta presenta fattori di rilievo qualitativo che rendono ottimi i risultati della gestione del servizio
0.80	Il progetto offerta presenta fattori di rilievo qualitativo che rendono buoni i risultati della gestione del servizio
0.70	Il progetto/offerta presenta elementi qualitativi che rendono discreti i risultati della gestione del servizio
0.60	Il progetto/offerta presenta elementi qualitativi che rendono sufficienti i risultati della gestione del servizio
0.50	Il progetto/offerta presenta elementi qualitativi che rendono appena insufficienti i risultati della gestione del servizio
0.40	Il progetto/offerta presenta elementi di insufficienza che rendono scarsi i

	risultati della gestione del servizio
0.30	Il progetto/offerta presenta elementi di gravissima insufficienza che rendono molto scarsi i risultati della gestione del servizio
0.20	Il progetto/offerta presenta elementi di gravissima insufficienza che rendono scarsissimi i risultati della gestione del servizio
0.10	Il progetto è quasi completamente incoerente con l'oggetto del servizio
0.00	Il progetto è completamente incoerente con l'oggetto del servizio

I suddetti coefficienti, variabili tra zero e uno, sono attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti la commissione procederà alla riparamentazione, che consiste nel trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta, da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale massima le medie provvisorie. In tal modo si attribuisce alla migliore offerta il punteggio massimo e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre.

B - Valutazione offerta economica (massimo 20 punti)

La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata come segue:

OFFERTA ECONOMICA	1. Punti
All'offerta con maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente proporzione matematica: $X_i = \frac{R_o * C}{R_i}$ Ove: X_i = coefficiente totale attribuito al concorrente R_o = ribasso offerto R_i = ribasso più alto C = coefficiente di ponderazione (20)	20/100

Non sono ammesse offerte condizionate o incomplete. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere prevale l'indicazione più favorevole all'Ente.

ARTICOLO 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio in data 09 Ottobre 2018, ore 10,00 e sarà comunicata agli operatori interessati in tempo utile, presso il Comune di Siddi, in Viale Europa n. 9 – 09020 Siddi (SU). Alla gara possono assistere i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone

munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione procederà, **in seduta pubblica**:

- a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando;
- a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti;
- a dichiarare l'esclusione dei plichi non presentati nei termini di scadenza della gara con le formalità richieste;
- ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno delle n. 3 buste:
 - BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - BUSTA B - OFFERTA TECNICA
 - BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, la commissione accerterà la regolarità formale delle buste recanti la dicitura **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** e procederà ad esaminare la completezza e correttezza formale della documentazione ivi contenuta.

La Commissione procederà all'apertura delle buste recanti la dicitura **BUSTA B – OFFERTA TECNICA**, per i concorrenti giudicati in regola, al solo fine di verificare il contenuto e la conformità a quanto richiesto.

La Commissione, successivamente, si riunirà **in una o più sedute riservate** ed esaminerà le offerte tecniche presentate dai concorrenti, contenute nelle buste recanti la dicitura **BUSTA B – OFFERTA TECNICA**, comparandole tra loro e attribuendo a ciascuna offerta i relativi punteggi, sulla base dei parametri di valutazione indicati nel presente disciplinare di gara.

La Commissione, in successiva **seduta pubblica** della quale verrà data comunicazione ai concorrenti tramite fax e/o e-mail, almeno tre giorni prima, procederà a comunicare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e dopo averne verificato l'integrità, effettuerà l'apertura delle buste recanti la dicitura **BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA** e all'attribuzione dei relativi punteggi.

Fatta salva la verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, formalizza la graduatoria di merito e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta, cioè dell'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

In caso di parità del punteggio complessivo, l'aggiudicazione sarà attribuita al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/ 2016, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI NON PROCEDERE AD AGGIUDICAZIONE IN CASO DI MANCATO FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. 14/2006, Art. 21, c. 2, lett. b)

ARTICOLO 21 – ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 22- TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

ARTICOLO 23 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Tribunale di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24- ALLEGATI AL DISCIPLINARE

(che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso)

MODELLO "A" – istanza di partecipazione

MODELLO "B" – dichiarazione sostitutiva

MODELLO "C" - dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.lgs. 50/2016

MODELLO "D" – dichiarazione di impegno

MODELLO "E" - dichiarazione di avvenuto sopralluogo

MODELLO "F" - offerta economica

MODELLO "G" - offerta tecnica

MODELLO "AV" - dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria

**MODELLO "DGUE" – documento di gara unico europeo e linee guida per la
compilazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del
22/07/2016**

Siddi 06.08.2018

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Puddu Stefano**



ARTICOLO 21 – ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ARTICOLO 22- TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

ARTICOLO 23 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Tribunale di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24- ALLEGATI AL DISCIPLINARE

(che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso)

MODELLO "A" – istanza di partecipazione

MODELLO "B" – dichiarazione sostitutiva

MODELLO "C" - dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D.lgs. 50/2016

MODELLO "D" – dichiarazione di impegno

MODELLO "E" - dichiarazione di avvenuto sopralluogo

MODELLO "F" - offerta economica

MODELLO "G" - offerta tecnica

MODELLO "AV" - dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria

**MODELLO "DGUE" – documento di gara unico europeo e linee guida per la
compilazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del
22/07/2016**

Siddi 06.08.2018

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Puddu Stefano**



